

# GEOMETRI: LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE CONTINUA NEL NUOVO REGOLAMENTO

CLAUDIA DE CASA

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento sulla formazione continua che detta nuove regole per i geometri che devono assolvere l'obbligo di aggiornamento.

Le novità riguardano principalmente i nuovi iscritti e gli over 65. Viene, inoltre, offerta l'opportunità a coloro che nel triennio precedente hanno maturato più crediti dei 60 previsti dal Regolamento di vedersi riconosciuti nel triennio successivo fino a 20 crediti.

Infine, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei crediti, è stato inserito un minimo di frequenza obbligatoria per gli eventi formativi (corsi non previsti da norma specifica, convegni e seminari) mentre il rilascio dei crediti per i corsi abilitanti viene subordinato al superamento dell'esame finale (ove previsto dalla normativa).

Il primo gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione continua ai sensi dell'articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018.

Rispetto al precedente Regolamento le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente:

- l'opportunità per coloro che nel triennio precedente hanno maturato più crediti dei 60 previsti dal Regolamento di vedersi riconosciuti nel triennio successivo fino a 20 crediti.
- l'estensione della possibilità di esonero parziale agli iscritti over 65 che non svolgono la professione di geometra;
- la facoltà per i nuovi iscritti di vedersi accreditata la formazione svolta nel primo anno di iscrizione;
- le modalità di erogazione dei crediti. Per quanto riguarda lo svolgimento degli eventi formativi è stato inserito un minimo di frequenza obbligatoria (corsi non previsti da norma specifica, convegni e seminari) e il rilascio dei crediti per i corsi abilitanti diviene subordinato al superamento dell'esame finale (ove previsto dalla normativa).

## ECCO COSA CAMBIA NEL REGOLAMENTO 2018-2020

**Artt. 1 e 2** - Restano invariati gli articoli dall'1 al 2 in merito alle definizioni e all'obbligo formativo.

**Art. 3** - Nell'articolo 3 del nuovo Regolamento, che individua l'attività formativa, sono invertiti ma restano invariati i commi 2 e 3 mentre viene abolito il comma 4 del vecchio Regolamento in merito al riferimento agli Standard di qualità per indivi-

duare quali siano le discipline tecnico-scientifiche inerenti la professione.

**Art. 4** - Resta invariato l'articolo che definisce le modalità di erogazione della formazione a distanza.

**Art. 5** - Il comma 1 dell'articolo 5, nell'individuare, come il precedente Regolamento, che l'obbligo formativo ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione, estende la possibilità ai nuovi iscritti di svolgere formazione il primo anno di iscrizione e vedersi accreditati i relativi CFP nel successivo triennio di competenza. Altra novità dell'art. 5 riguarda il comma 3 che prevede che, qualora l'iscritto consegua nel triennio un numero maggiore di crediti di quelli previsti, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio di formazione successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP. Essendo il Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2018 questa possibilità non ha effetto retroattivo per il triennio 2015/2017.

**Art. 6** - L'art. 6, che individua il credito formativo professionale (CFP), resta invariato.

**Art. 7** - Nella Tabella relativa alla valutazione della quantità di CFP previsti per evento formativo è abrogata la possibilità del CNGeGL di aggiornare la stessa con apposita deliberazione.

Nel comma 2 troviamo due novità.

La prima prevede che per i corsi di formazione e aggiornamento e per seminari, convegni e giornate di studio deve essere assicurata la presenza minima obbligatoria dell'80% per singolo evento. La seconda novità riguarda l'attribuzione dei crediti formativi per i corsi previsti da normative specifiche per cui l'attribuzione è subordinata al superamento della prova finale (ove prevista dalla normativa).

**Art. 8** - Invariato l'articolo che istituisce il Curriculum Professionale Certificato (CPC).

**Art. 9** - Al comma 3 sono abrogate le lettere g) e h) che prevedevano la possibilità per il CNGeGL e per i Collegi territoriali di richiedere CFP per particolari eventi formativi in deroga a quelli previsti dall'art. 3 del Regolamento.

L'attuale comma 2 lettera g) dà la possibilità all'iscritto di richiedere alla Commissione nazionale di valutare ed, eventualmente, attribuire crediti per corsi organizzati da Enti pubblici in materie coerenti con l'attività professionale. In questo caso l'iscritto è tenuto a presentare istanza direttamente alla Commissione Nazionale presso il CN-GeGL, allegando idonea documentazione.

**Art. 10** - Il presente articolo riguarda le modalità di autorizzazione di Associazioni ed altri soggetti formatori che presentano al Consiglio Nazionale la loro proposta formativa per il riconoscimento dei CFP.

**Art. 11** - Nel comma 1 le lettere b) e g) del vecchio Regolamento, riguardanti rispettivamente gli Standard di qualità e la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Università, sono abrogate.

**Art. 12** - Al comma 1 le lettere e) e k) del vecchio Regolamento sono abrogate.

In sostanza, riguardo alla lettera e) è abrogata la possibilità di valutare e proporre alla Commissione Nazionale eventi formativi non previsti all'art. 3. In merito alla lettera k) non sarà possibile per i Collegi territoriali prevedere forme incentivanti o premianti per coloro che abbiano svolto maggiore formazione oltre i limiti stabiliti dal Regolamento anche alla luce della novità prevista nell'attuale Regolamento di vedersi attribuita l'eccedenza dei CFP nel nuovo triennio, come spiegato all'art. 5.

**Art. 13** - L'art. 13, che individua le casistiche per cui è possibile per il Consiglio territoriale deliberare, su istanza dell'iscritto, una deroga, viene modificato come segue. Viene abrogata la possibilità di disporre l'esonero temporaneo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale mentre viene introdotta la possibilità di esonero parziale per gli iscritti, over 65, che comprovino il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.

**Art. 14** - Definisce l'entrata in vigore del nuovo Regolamento dal 1° gennaio 2018.

*Dopo questa prima analisi delle novità contenute nel nuovo Regolamento, per esigenze di spazio rimandiamo al prossimo numero la pubblicazione delle indicazioni pratiche utili ai colleghi per la loro corretta applicazione.*